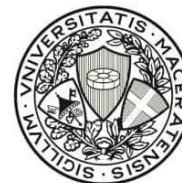


Un nuovo ruolo per le imprese lucrative? La società benefit italiana e la *société à mission* francese

28 Marzo 2023, Università degli studi di Macerata
Corso di Diritto Commerciale – LMG/01
Elena Codoni, PhD student
Università degli studi di Macerata e Université Paris Est Créteil



unimc
l'umanesimo che innova

Società benefit



Société à mission

È stata introdotta in Italia con la **legge n. 208/2015 art. 1 commi 376-384**.

All'art. 1 comma 376 la società benefit è definita come la società che, nell'esercizio di una attività economica, **oltre** allo scopo di **dividerne gli utili, persegue una o piu' finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente** nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

È stata introdotta in Francia con la **Loi PACTE n° 2019-486, all'art. L210-10** code de commerce.

In base a quanto indicato dall'art. L210-10 c.com. si potrebbe definire come la società che precisa nello statuto una «*raison d'être*», ai sensi dell'art. 1835 del *code civil* ed **uno o più obiettivi sociali e ambientali che si impegna a perseguire** nell'ambito della sua attività.



unimc
l'umanesimo che innova

1. ORIGINI DELLA SOCIETÀ BENEFIT E DELLA SOCIÉTÉ À MISSION
 2. DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA SOCIETÀ BENEFIT
 3. GESTIONE E RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI
 4. CONTROLLO
 5. SANZIONI
 6. RUOLO DEGLI STAKEHOLDER
 7. LA SOCIÉTÉ À MISSION IN FRANCIA: le differenze con la società benefit
- CONCLUSIONI



1. Le origini della società benefit e della *société à mission*



La benefit corporation è stata introdotta per la prima volta in **Maryland** nel 2010 **Model Benefit Corporation Legislation** (Model Act) su impulso dell'organizzazione non-profit B-Lab.

La maggior parte degli altri Stati negli USA hanno adottato il modello della benefit corporation ispirandosi al Model Act, ad eccezione di alcuni Stati, come il **Delaware**, che ha approvato nel 2013 il **Public Benefit Corporation Act**, sviluppando una disciplina che in parte si discosta da quella del Model Act.



unimc
l'umanesimo che innova

La società benefit in Italia

L'Italia è stata la prima in Europa a introdurre la società benefit, ispirandosi alla legislazione del Delaware, con la **L. 208/2015 art. 1 c. 376-384**.

L'intento del legislatore italiano è stato quello di superare l'approccio «classico» del fare impresa, così che le società con finalità di beneficio comune introducessero un salto di qualità nel modo di intendere l'impresa, creando un'innovazione positiva per sé, la comunità e l'ambiente.

L'introduzione della società benefit non è stata preceduta da dibattiti parlamentari e oltre ad aggiungere nove commi alla legge di Stabilità del 2016, il legislatore non ha previsto nient'altro...



La *société à mission* in Francia

La Francia ha introdotto la *société à mission* con la **Loi PACTE n° 2019-486**, all'art. **L210-10** e ss. *code de commerce*.

Ma il legislatore ha attuato una più ampia riforma di diritto commerciale rispetto al legislatore italiano e, oltre ad adottare la *société à mission*, ha modificato le regole generali di diritto commerciale contenute nel *code civil*.



In particolare:

- aggiunge all'art. **1833 *code civil*** il comma 2 che individua la nozione d'interesse sociale allargato.
- modifica l'art. **1835 *code civil*** che introduce in nuovo concetto che è la *raison d'être*.



FR Art. 1833 code civil

Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.

La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

FR Art. 1835 code civil

Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.



2. La definizione di società benefit



Sia in Italia che in Francia il legislatore non ha introdotto una nuova forma di società, ma ha creato una **qualificazione giuridica** che ogni società, anche cooperativa, può ottenere modificando il proprio oggetto sociale nell'atto costitutivo.

Sono **società lucrative** e non hanno niente a che vedere con le imprese sociali (d.lgs. 112/2017).

Sono distinte anche dalle società che hanno ottenuto la qualifica di **Certified B Corporation** o **B-Corp** poiché questa è una certificazione rilasciata dall'ente non profit **B-Lab**.



unimc
l'umanesimo che innova

Caratteri della società benefit

Qualsiasi tipo di società (del libro V, titoli V e VI del codice civile):

- che indica specificamente nell'oggetto sociale una o più **finalità di beneficio comune**;
- che opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse;
- che **può** introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. → **non obbligatoria** l'indicazione di società benefit nella denominazione sociale.



Problemi interpretativi delle disposizioni normative in Italia

Dal testo di legge non si riesce a dare una definizione chiara di cosa sia la società benefit e individuarne i tratti caratteristici che la distinguono dalle altre società non benefit

→ la questione è molto importante poiché non si riesce a comprendere **a quali società applicare le disposizioni** contenute nella legge 208/2015 (art. 1 comma 376-384).

In particolare, sono sorti problemi riguardo:

- alla **definizione di beneficio comune**, essendo un concetto ampio, vago e soggettivo;

📌 Il comma 378 qualifica il beneficio comune come: «il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376» (cioè: persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse);

- la **possibilità per le società normali (non benefit) di perseguire finalità di beneficio comune**

📌 Il comma 379 ha creato dubbi poiché richiede alle società diverse dalle società benefit, che intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, di modificare l'atto costitutivo o lo statuto;



3. La gestione della società benefit e il ruolo degli amministratori

📌 Gli amministratori della società benefit **devono perseguire** le finalità beneficio comune indicate nell'atto costitutivo, oltre allo scopo di lucro.

📌 Perseguendo tali obiettivi e finalità, gli amministratori perseguono la **volontà dei soci**, cioè di coloro che hanno modificato l'atto costitutivo con l'indicazione delle finalità di beneficio comune da perseguire insieme all'attività economica.



Problema dell'ampia discrezionalità degli amministratori

Società benefit:

Comma 377 Le finalità (di beneficio comune) (...) sono perseguite mediante una **gestione volta al bilanciamento** con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.

Comma 380 La società benefit è amministrata in modo da **bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità** di beneficio comune e gli **interessi delle categorie** indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto..

Inoltre, ai sensi del comma 380, la società benefit deve individuare uno o più soggetti a cui affidare **funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità** di beneficio comune: il **responsabile del beneficio comune**.

⚠ Il problema dell'ampia discrezionalità rende complesso **controllare e verificare le scelte operate dall'organo di gestione**

→ se non si riesce ad attestare il mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune e la violazione di suddette finalità nella gestione dell'attività, **non è possibile ritenere responsabili gli amministratori**, né di sanzionarli, con il rischio di generare un abuso di tali qualifiche di società benefit e *société à mission* nel mercato e alimentando il problema del *green washing* e *withe washing*.



unimc
l'umanesimo che innova

4. Controllo

IT Il comma 382 prescrive la redazione di una **relazione annuale della gestione da allegare al bilancio** per essere depositata nel registro delle imprese e divulgata sul sito Internet della società. La relazione deve contenere:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalita' e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalita' di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

Per la redazione si deve ricorrere a uno standard esauriente, articolato e sviluppato da un ente terzo indipendente.

→ Il problema della relazione annuale però è che non è stabilita dalla legge una struttura fissa (al pari dei bilanci societari), ma solo le **aree tematiche da trattare!**



5. Sanzioni

Sia in Italia che in Francia le sanzioni sono rivolte in particolare alla **tutela del mercato e dei consumatori**, in particolar modo nel sanzionare l'uso illegittimo e improprio della qualifica di società benefit e *société à mission* nel mercato.

IT Il comma 384 prevede che «La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in **materia di pubblicità ingannevole** e alle **disposizioni del codice del consumo**, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (**AGCM**) svolge i relativi compiti e attività nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati».

Al comma 381 poi è previsto che l'inosservanza degli obblighi degli amministratori di amministrare la società benefit in modo da **bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376**, può costituire **inadempimento dei doveri imposti agli amministratori** dalla legge e dallo statuto che dà luogo all'applicazione di quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

→ Per cui si potranno applicare gli artt. 2392 ss. per la s.p.a., art. 2476 c.c. per la s.r.l. ecc...

Ma resta sempre il **problema dell'ampia discrezionalità** degli amministratori e la **difficoltà di provare la loro responsabilità**.



6. Il ruolo degli stakeholder

Gli stakeholder della società benefit hanno poteri e diritti nei confronti della società?

Negli Stati Uniti le diverse legislazioni in materia di benefit corporation hanno escluso l'esistenza di diritti in capo agli stakeholder.

In Italia e Francia non c'è stata una posizione così netta da parte dei due legislatori...

⚠ Il primo problema è **individuare chi sono gli stakeholder** della società benefit.

Nella dottrina italiana qualcuno ritiene che agli stakeholder possa applicarsi l'art. 2395 c.c. per agire contro gli amministratori quando provano di essere stati direttamente danneggiati dai loro atti colposi e dolosi; alcuni in dottrina hanno però obiettato che ciò causerebbe non pochi problemi...

Sembrerebbe che allo stato attuale gli **stakeholder non vengono inclusi nella gestione**, né sia riconosciuto loro un particolare **potere di controllo**...



7. La *société à mission*: caratteri

Una società commerciale di qualsiasi forma (SNC, SA, SAS...):

- 1° che ha indicato nello statuto la ***raison d'être*** ai sensi dell'art. 1835 del *code civil*;
- 2° che ha precisato uno o più ***objectifs sociaux et environnementaux*** che la società si impegna a perseguire nella sua attività;
- 3° che ha specificato le **modalità di controllo dell'esecuzione** degli obiettivi sociali e ambientali da parte del *comité de mission*.

La società deve dichiarare la qualifica di *société à mission* al cancelliere del tribunale di commercio che la pubblica nel registro di commercio, previa verifica delle tre condizioni sopra esposte.



7. La *société à mission*: la gestione e il ruolo degli amministratori

In Francia non c'è una disposizione specifica che parla di bilanciamento degli interessi nella gestione della *société à mission*. Dall'art. L210-10 n. 2 si comprende però che gli **obiettivi ambientali e sociali** prescelti nell'atto costitutivo **devono essere perseguiti nell'ambito dell'attività economica** della società, e quindi affidati anche in Francia agli amministratori che si occupano della gestione della *société à mission*.

Creazione di un nuovo organo sociale: ***comité de mission*** (che deve essere composto da **almeno 1 lavoratore** per le società à mission con più di 50 dipendenti) che ha un obbligo di **sorvegliare e verificare** il perseguimento degli obiettivi di beneficio comune, in base alle modalità indicate nello statuto della società.

Il *comité de mission* è simile al responsabile del beneficio comune disciplinato al comma 380 ma ha un ruolo di maggiore controllo e sorveglianza sull'operato dell'organo di gestione.



7. La société à mission: controllo

FR L'art. L210-10 obbliga il *comité de mission*, a seguito delle verifiche che ritiene opportune per attestare l'avvenuta esecuzione degli obiettivi sociali e ambientali prescelti, a redigere la relazione annuale da allegare al bilancio per l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci.

È inoltre prescritto che la verifica dell'esecuzione degli obiettivi sociali e ambientali è rimessa al controllo di un **organismo terzo e indipendente**. L'esito di tale verifica va anch'esso allegato al bilancio e al rapporto del *comité de mission*.



7. La *société à mission*: sanzioni

Sia in Italia che in Francia le sanzioni sono rivolte in particolare alla **tutela del mercato e dei consumatori**, in particolar modo nel sanzionare l'uso illegittimo e improprio della qualifica di società benefit e *société à mission* nel mercato.

FR In Francia l'art. L210-11 prescrive che qualora l'organismo terzo e indipendente ritenga che uno o più obiettivi sociali e ambientali non siano stati rispettati, è **possibile agire per obbligare la società a rimuovere la qualifica** di *société à mission* da tutti gli atti e documenti della società. Possono agire sia il pubblico ministero che chiunque abbia interesse.



7. La *société à mission*: ruolo degli stakeholder

In Francia il legislatore ha riconosciuto ai **lavoratori un potere di controllo** sul perseguimento degli obiettivi sociali e ambientali indicati nello statuto della *société à mission* [***almeno 1 lavoratore deve far parte del comité de mission**, ma nelle società con meno di 50 dipendenti l'obbligo viene meno...]

→ Occorre però **capire la portata di tali poteri** nella pratica...

Come già detto, in Italia i consumatori e le altre società concorrenti possono agire contro la società benefit sulla base delle disposizioni del codice del consumo e in materia di pubblicità ingannevole... Lo stesso anche in Francia ai sensi del L210-11 *code commerce*...



Conclusioni

In **Unione Europea** si sta assistendo ad un **aumento di riforme e proposte** per obbligare le società ad assumere **maggiori obblighi e responsabilità di natura sociale e ambientale**.

⚠ Se dovessero essere approvata definitivamente tali proposte, occorrerà verificare se sarà necessario rinnovare la disciplina delle società benefit e *société à mission* al fine di non avvantaggiare ingiustamente tali società sul piano reputazionale e non solo...



Grazie per la vostra attenzione



unimc
l'umanesimo che innova